

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 269 e 277-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del  
19 gennaio 1977 (V. Stampati nn. 269 e 277)*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei  
deputati nella seduta del 27 ottobre 1977 (V. Stampato n. 1057)*

**d'iniziativa dei senatori BONAZZI, CARRI, BERNARDINI, RHUL BONAZZOLA Ada  
Valeria, SALVUCCI, VILLI, VERONESI (269); DEGOLA, ROSSI Gian Pietro Emilio,  
CACCHIOLI (277)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 novembre 1977*

**Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale  
con la laurea in scienze agrarie**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### *Articolo unico.*

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle facoltà di agraria delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini della ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della profes-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### *Articolo unico.*

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dotto-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1976-1977 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonché per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1981-1982, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

re agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

**Soppresso.**